

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ProLearn Academy"

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"ProLearn Academy" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

(in seguito denominata anche solo "Associazione"). Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta negli acronimi **PLA** ed **APS**.

2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo **APS**, come pure l'acronimo **ETS** (ente del terzo settore), potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Frascati (RM) alla Via Enrico Fermi 74B.
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie.
Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive, musicali, cinematografiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale e/o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- i) la promozione del contrasto alla discriminazione rivolta a soggetti svantaggiati con particolare attenzione a giovani stranieri richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale, finalizzata all'integrazione anche attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo;
- l) la promozione l'utilizzo, la gestione, ed il recupero di siti naturalistici, culturali e beni afferenti al patrimonio culturale;
- m) l'organizzazione di eventi, seminari, incontri, momenti ricreativi, gite a carattere culturale e ricreativo, corsi di formazione, laboratori didattici, manifestazioni di beneficenza, sportive, culturali, rassegne, mostre, sviluppando occasioni di promozione e di inclusione sociale;
- n) promuovere, facilitare e sostenere, anche attraverso la partecipazione, progetti finanziati e/o autofinanziati, concorsi e altre iniziative su temi per scopi sociali, culturali, ambientali, turistici, sportivi.
2. L'Associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
3. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti e/o Associazioni, sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione persegue le finalità statuarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali.
6. Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'Associazione può indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico. L'Associazione può svolgere ed esercitare tutte le attività utili allo sviluppo ed al raggiungimento dei fini associativi; l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, inoltre, può svolgere inoltre attività editoriale, letteraria, musicale e cinematografica, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita, rivolte anche ai non soci, di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.
7. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate ed istituite dal Consiglio direttivo.
8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

TITOLO III – VOLONTARI E ASSOCIATI

ARTICOLO 4 – VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore; in particolare, l'Associazione può assumere od ingaggiare artisti, scrittori, attori, personaggi pubblici, conferenzieri, docenti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.
3. Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.
4. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 dello statuto.
6. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la

responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenni.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.
4. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ARTICOLO 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività.
Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza. Il socio, o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, del libro soci.
4. Ogni associato ha il diritto di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee nonché denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
5. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio dell'Associazione decadono da qualsiasi incarico nell'Associazione.

ARTICOLO 8 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.
2. Il socio comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.
6. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 10 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 12 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,

rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
5. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 15 – LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 16 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. L'Organo di controllo, anche monocratico, se obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'Ufficio, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
4. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 17 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

ARTICOLO 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:
 - a. delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;
 - b. effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
 - c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
 - f. su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

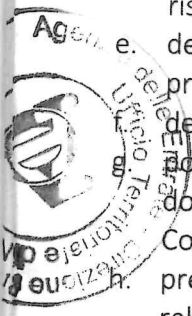
- h. approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
 - i. istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
 - j. si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:
- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - b. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - d. delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo.
- 3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 20 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
- 2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
 - c. il Segretario;
 - d. il tesoriere;
 - e. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative o costituire eventuali commissioni di lavoro.
- 3. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:
 - a. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
 - b. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;

- 
- c. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
- d. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
- e. deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
- f. determinare la quota associativa annuale;
- g. porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
- h. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- i. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- k. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per quattro anni.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
 - firmare gli atti sociali;
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
 - svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

ARTICOLO 22 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;

- mantiene aggiornati i libri contabili di concerto con il Segretario;
- predispone, di concerto con il Segretario, quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elege nel suo seno il Presidente.
3. L'Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017.
4. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
5. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

TITOLO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 18. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 25 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi dello stesso, ferme le disposizioni inderogabili di legge, si fa richiamo alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 26 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di entrata in vigore dello statuto, individuata al giorno successivo a quello di iscrizione dello stesso nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 20, commi 1 e 3, del decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020; conseguentemente, la durata dei mandati per i quali la previgente disciplina dispone termini inferiori o superiori è, rispettivamente, prorogata o ridotta in conformità alla nuova scadenza statutaria; decadono dall'incarico coloro che, in vigenza di mandati superiori al nuovo termine, abbiano superato la scadenza quadriennale stabilita dal presente statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Direttivo



Il Segretario del Consiglio Direttivo

Atto esente da imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. N. 117/2017) e imposta di registro (art. 26 D. Lgs. n. 105/2018)